

CONTRATTO D'APPALTO - N. 3600001880

Quinto contratto applicativo discendente dall'Accordo quadro 2628

OGGETTO: *Lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico*

integrato – zona Valdelsa – CIG AQ A01591996A

CIG APPLICATIVO **B75E4A6D89**

CUP **F37J22000010007**

Nella data di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

ACQUE S.p.A., denominata di seguito nel presente atto “Committente”, con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali Dr. Andrea Asproni, nato a Nuoro (NU) il 03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa n. 56970, raccolta n. 19764 del 19.06.2019

E

C.E.L.F.A. S.R.L., con sede via Giosuè Carducci, 16 - 20123 Milano, Partita IVA e Codice Fiscale 01059050466 e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, rappresentata dalla legale rappresentante protempore Sig.ra Marcheschi Carla, nata il 09.04.1941 a Lucca, Codice Fiscale MRCCRL41D49E715I la

quale interviene a questo atto in forza ed in virtù della carica rivestita e dei poteri a lei attribuiti dallo statuto sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma di impresa singola e denominata di seguito nel presente atto semplicemente “operatore economico” o “appaltatore”

PREMESSO CHE

1. Acque S.p.A., ha stipulato con l'operatore economico sunnominato, in data 07.03.2024 un accordo quadro relativo all'appalto 2628, nel quale sono definite le clausole che saranno inserite nei contratti relativi agli appalti che la S.A. debba eventualmente aggiudicare a favore dell'operatore durante il periodo di validità del suddetto accordo quadro, ed inerenti *Lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato* – da eseguirsi nella zona di Valdelsa ed in particolar modo quelle inerenti ai prezzi e le modalità di esecuzione
2. Il presente contratto dovrà essere eseguito in compitanza con gli altri contratti applicativi discendenti dallo stesso accordo quadro 2628 e in corso di validità;
3. sono stati verificati i requisiti di ordine generale in capo all'appaltatore, ovvero quelli previsti agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/23 attraverso:
 - a. acquisizione del certificato di regolarità fiscale acquisito tramite FVOE in data 03.04.2025

- b. acquisizione dei casellari giudiziari per i soggetti indicati al comma 3, art. 94 del D.lgs. 36/23 acquisiti tramite FVOE in data 24.01.2025 e 04.04.2025
- c. ai sensi del D.lgs. 159/2011 e L. 190/2012 verifica di assenza di impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in quanto l'appaltatore risulta essere iscritto negli elenchi di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. 190/2012 cosiddetta *White List* presso la Prefettura territorialmente competente con nota a margine “*in aggiornamento*”, come risulta anche dalla Banca Dati Nazionale antimafia, dalla quale emerge che l'istanza di rinnovo è stata presentata in data 01.09.2022 e che pertanto, secondo la circolare del Ministero dell'interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, l'iscrizione deve considerarsi valida ed efficace.

Nelle ipotesi in cui la Prefettura territorialmente competente non rinnovasse o rifiutasse il rinnovo dell'iscrizione e quindi non rilasciasse nulla osta liberatorio antimafia, ovvero risultasse che il sopracitato operatore si trova nelle condizioni di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/11, la S.A. recederà dal presente contratto e qualsiasi erogazione e/o pagamento, anche con riferimento alle prestazioni già eseguite e alle spese sostenute, sarà sospesa in attesa di

ulteriori verifiche antimafia e/o di eventuale autorizzazione
da parte delle autorità competenti

4. il finanziamento dell'appalto è effettuato tramite risorse proprie della stazione appaltante e fondi PNRR in quanto le opere fanno parte del progetto “Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche” CUP F37J22000010007 attualmente inserito nella graduatoria di cui al decreto direttoriale n.203 del 6 maggio 2024 nelle proposte di finanziamento “ammesse e finanziate III finestra temporale” relative alla linea d’investimento del PNRR M2C4-I4.2_165 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - Atto d’Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n. 458 del 7 agosto 2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 28 agosto 2024 al n. 3260. La parte non finanziata dalla predetta linea di investimento, viene coperta dalle risorse interne della stazione appaltante

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Validità delle premesse

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. La Committente concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori descritti in oggetto per la zona indicata e come dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto applicativo e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. Il presente contratto è un contratto "aperto" in quanto relativo alla esecuzione di lavori di manutenzione e la prestazione viene pattuita con riferimento all'arco di tempo previsto al successivo art. 6, comma 2, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della Committente.

Articolo 3 - Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 1.000.000,00 (un milione/00) escluso I.V.A. di cui:
 - a. Lavori veri e propri € 789.336,30
(settecentoottantanove mila trecentotrentasei/30);
 - b. Attuazione dei piani di sicurezza € 42.504,10
(quarantaduemila cinquecentoquattro/10);
 - c. Manodopera non soggetta a ribasso € 168.159,60
(centosessantottomila centocinquantanove/60);
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale

3. Il contratto è stipulato << a misura >> per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 4, comma 2, depurati del ribasso contrattuale di aggiudicazione, ovvero nella misura percentuale del 6,99% (sei virgola novantanove percento).

Articolo 4 - Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed eventuali suoi allegati, degli elaborati grafici e in generale da tutti gli elaborati componenti il progetto esecutivo che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Fanno parte inoltre del contratto la lettera di invito, il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i relativi allegati, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto e il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'appaltatore.

Articolo 5 – Domicilio e rappresentanza dell'esecutore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e adempimento relativo all'appalto dei lavori in oggetto, a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: celfa@pec.netpec.it
2. L'impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
3. L'esecutore si impegna ad eseguire ogni lavoro con squadre adeguate di operai debitamente addestrate e condotte ognuna da un responsabile (caposquadra).
4. La Committente verificherà l'idoneità del personale di cui sopra a proprio insindacabile giudizio e si riserva il diritto di esigerne il cambiamento immediato con motivata comunicazione all'appaltatore.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'esecutore alla Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
6. Le parti convengono – come riferimento contrattuale – che per quanto riguarda la disciplina ed il buon ordine di cantiere, l'impresa sarà tenuta al rispetto delle norme elencate all'art. 6 del D.M. n. 145/2000 e alle prescrizioni di tutta la disciplina vigente della sicurezza nei luoghi di lavoro. La direzione del cantiere e dell'esecuzione dei lavori compete all'esecutore che ne assume ogni responsabilità civile e penale.

7. L'esecutore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti, le procedure ed istruzioni aziendali applicabili e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. La Committente su proposta del Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'esecutore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- ✓ all'effettuazione dei rilievi tracciati;
- ✓ all'impiego di materiali idonei;
- ✓ all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- ✓ al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.

8. L'esecutore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

9. L'esecutore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le autorizzazioni all'accesso ai cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al

rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.

10. Qualora l'esecutore – previa autorizzazione della Committente ai sensi dell'art. 8 – subappaltasse l'opera, è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo della richiesta di autorizzazione all'accesso al cantiere specifico e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.
11. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi, intimando all'esecutore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione dei documenti, attestanti l'assunzione, non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei Lavori.

Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto assumendo come riferimento il contenuto previsto all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, trasmetterà alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziale, Assicurativi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.
4. La Committente si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Articolo 7 – Adempimenti in materia antimafia, in materia penale e di anticorruzione.

1. Ai sensi del D.lgs. 159/2011 e L. 190/2012 si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere impedimenti antimafia ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale, in ragione di quanto indicato in premessa da intendersi integralmente qui riportato.
2. L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. La società/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione dell'organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell'attuazione e

nell'osservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito internet www.acque.net La società/impresa dichiara di impegnarsi ad operare conformemente a tale documento per le attività in oggetto al presente contratto.

4. L'esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. A tal fine il **CIG** del presente contratto è il seguente: **B75E4A6D89**
5. L'appaltatore, se non ha già provveduto, deve comunicare, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del/dei conto/i corrente/i bancario/i su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, attraverso la procedura telematica attivabile sul Portale Fornitori del Gruppo SAP sezione anagrafica; su tale/i conto/i saranno effettuati, mediante bonifico bancario, i pagamenti in dipendenza delle prestazioni del presente contratto.
6. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. **B75E4A6D89** al cessionario anche nell'atto di cessione affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti

all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. **B75E4A6D89**, dallo stesso comunicato.

7. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nelle seguenti ipotesi: qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
8. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze (FI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Il presente contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 120, comma 12 del D.lgs. 36/23, nonché dall'art. 6 dell'allegato II.14 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti

devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Articolo 9 – Subappalto

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, dell'art. 8 del presente contratto, qualora abbia presentato in gara apposita dichiarazione e nei limiti di quest'ultima, l'appaltatore può avvalersi di terzi contraenti per l'esecuzione delle opere affidate con il presente contratto, attraverso l'istituto del subappalto. La disciplina del subappalto è normata dall'art. 119 del D.lgs. 36/23 e da quanto stabilito nei documenti della selezione da cui discende il presente affidamento le lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente devono essere eseguite in misura superiore al 50% dall'aggiudicatario e sono subappaltabili per la restante parte..

Nel caso di subappalti per i quali è prevista la corresponsione diretta al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni dallo stesso eseguite (ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.lgs. 36/23), tale modalità di pagamento diviene inefficace in caso di ammissione dell'appaltatore a procedure concorsuali; in tal caso la Committente liquiderà le spettanze del subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, Giudice delegato, Curatore, Comitato dei creditori).

Nei casi di subappalti autorizzati con forma di pagamento appaltatore – subappaltatore, corre l'obbligo in capo all'appaltatore di presentare, in

occasione di ciascun SAL, le fatture quietanzate da parte del subappaltatore a comprova dell'avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate nel CSA.

Articolo 10 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Ai sensi dell' art. 24, comma 2 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> l'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. 413014946, rilasciata in data 26.06.2025 da "AXA Assicurazioni S.p.A.", dell'importo di € 40.000,00
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> la garanzia è svincolata ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.
3. Ai sensi dell' art. 24, comma 6 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvederà all'escussione della cauzione definitiva.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Sarà applicabile al presente contratto la disciplina di cui agli artt. 18 e 19 del D.M. n. 145/2000 in tema di difetti di costruzione e verifiche in corso d'opera.

Articolo 11 – Responsabilità e obblighi assicurativi

1. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
2. L'esecutore assume la piena responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.
3. Ai sensi dell'art. 25, comma 1 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> l'appaltatore dovrà stipulare a tale scopo un'assicurazione, valida sino alla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione, (c.d. polizza C.A.R.), per danni nell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 1.000.000,00 (unmilione/00) e per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Articolo 12 – Penale per i ritardi

1. Per le fattispecie previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno applicate le penali ivi previste ed elencate, nelle misure e con le modalità descritte in tale documento.
2. E' comunque fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno da ritardo, nonché al risarcimento del danno per l'eventuale inadempimento.

Articolo 13 – Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 121 del D.lgs. 36/23.

Articolo 14 – Oneri a carico dell'esecutore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o per altre fonti ritenute applicabili all'appalto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 29.

Articolo 15. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota

percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Per gli eventuali lavori in economia, da considerarsi eccezionali, l'appaltatore ha l'obbligo di fornire manodopera, materiali ed attrezzatura, nelle quantità e tempi che saranno stabiliti dalla Stazione Appaltante, la quale ne valuterà anche insidacabilmente il grado di idoneità per i lavori da eseguire. Le prestazioni di manodopera saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro, accertate in contradditorio, ed alla qualifica degli operai richiesti dalla Stazione Appaltante. Se l'appaltatore di sua iniziativa impiegherà operai di qualifica superiore a quella richiesta non avrà diritto ad alcun compenso. La contabilizzazione sarà effettuata applicando le tariffe indicate nell'elenco prezzi unitari allegati al contratto. Nei prezzi di elenco si intende che ogni operaio sia provvisto degli utensili e degli attrezzi manuali di mestiere e che i materiali siano resi a piè d'opera. I materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive

facenti parte dell'appalto ed accettati dalla D.L., saranno contabilizzati negli stati di avanzamento al 50% ai prezzi di contratto. I materiali e i manufatti rimangono a tutto rischio e pericolo dell'appaltatore e possono essere sempre rifiutati dal D.L..

7. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 16 – Revisione dei prezzi

1. È ammessa la revisione dei prezzi nei limiti e nelle modalità disciplinate nel capitolato speciale di appalto e nell'art. 60 del D.lgs. 36/23.
2. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

Articolo 17 – Variazioni al progetto.

1. Fermo restando che l'appaltatore non può apportare alcuna modifica che non sia stata preventivamente autorizzata dalla Committente, le variazioni al contratto sono ordinate dalla Committente, entro i limiti e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/23 e nelle eventuali ipotesi del capitolato speciale di appalto.
2. L'appaltatore è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (venti) per cento in più o in meno di quella originaria del presente contratto, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 – Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e modalità fatturazione.

1. Il pagamento delle prestazioni sarà eseguito in ragione del progressivo avanzamento della prestazione contrattuale secondo le rateazioni previste all'art. I.IX.10 del capitolato speciale di appalto, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale, in mancanza della quale non sarà possibile disporre pagamenti, senza che l'esecutore possa sospendere l'esecuzione dei lavori.
2. È comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
4. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti non potrà superare i quarantacinque giorni a decorrere da ogni stato di avanzamento come sopra determinato. Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento stesso.
5. Entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione avverrà il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della polizza fideiussoria.
6. Con l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica, L. 205 del 27/12/2017 e ss.mm.ii., tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML ed inviate direttamente o tramite intermediari al sistema di interscambio (SDI) quindi all'agenzia delle entrate. Ogni

fattura trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non ammessa e non sarà accettata.

In caso di fornitori residenti in paesi UE ed extra UE il documento fiscale dovrà essere trasmesso in formato cartaceo al seguente indirizzo protocollo.fornitori@acque.net .

Per questi ultimi il file pdf contenente il documento fiscale deve essere unico. Per ogni fattura deve essere inviata e-mail dedicata. Non è possibile nel pdf allegare ulteriori documenti. Se necessario inviare altri documenti di corredo attraverso una comunicazione (pdf) separata richiamando nell'oggetto il documento fiscale di riferimento.

In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine/contratto sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine/contratto.

La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA del committente.

Con l'introduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la società committente, rientra tra le società iscritte negli elenchi delle imprese assoggettabili alle regole dello "Split Payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Per quanto sopra, le fatture che saranno emesse nei confronti della Società, dovranno riportare la seguente annotazione: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972".

Di conseguenza, la società committente provvederà a:

- pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità concordate;
- versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

Le disposizioni in materia di “Split Payment” non trovano applicazione per le prestazioni professionali indicate all’interno del DL 12 luglio 2018 n. 87 ovvero quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto.

Articolo 19 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione saranno compilati ed emessi secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 20 – Risoluzione del contratto.

1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 36/23, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:
 - a. frode o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori;
 - b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento nell'esecuzione dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- i. qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
 - l. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - m. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- n. recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal presente affidamento, formalmente contestati o oggetto di contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 30 giorni;
- o. violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A. e della Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 di cui all'art. 27 del presente contratto;
- p. perdita del finanziamento P.N.R.R. per fatto imputabile all'appaltatore

3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.
4. È fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio da altre imprese lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovuti, previa redazione dello stato di consistenza dei lavori svolti. Il costo per l'ultimazione dei lavori verrà addebitato all'appaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso d'asta, dell'ammontare dei lavori già da lui eseguiti. Resta stabilito che l'appaltatore risponderà dei danni economici e non che potessero derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o dall'esecuzione diretta dei lavori e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per i lavori

eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 21 – Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 22 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 11 comma 6 del D.lgs. 36/23, anche per quanto riguarda i dipendenti dei subappaltatori. L'appaltatore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 11 commi 5 e 6 e all'art. 119, comma 7, del D.lgs. 36/23
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo la Committente applicherà il disposto dell'art. 11, commi 5 e 6 del D.lgs. 36/23.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. La Committente ha verificato le regolarità contributive mediante l'acquisizione, sul portale INAIL, del "Durc On Line" avente numero protocollo INPS_46108855 e scadenza validità 01.10.2025;
6. l'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne Acque spa da ogni e qualsiasi pretesa che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i., nonché alla ripetizione di tutte le spese che abbia dovuto rimborsare a favore degli enti previdenziali e/o assicurativi.
7. Il pagamento della ritenuta dell'0,5% a garanzia delle inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, dalla cui emissione decorrono i termini di pagamento come previsti nel capitolato speciale di appalto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/23).
8. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

9. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione che sono sufficienti in quanto sostanzialmente identiche a quella da inserire ex-novo nei contratti di lavori.

Articolo 23 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha l'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare alle prescrizioni delle attività di cantiere e di darne evidenza qualora richiesto alla Committente.
2. L'appaltatore ha l'onere di depositare presso la Committente:
 - a. Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al d.lgs. n. 81/2008, contro accettato;
 - b. Piano Operativo della Sicurezza P.O.S. con contenuti come da d.lgs. 81/2008;
 - c. Autocertificazione di conformità sicurezza come da all. 7 PII 8.3 Gestione del Coordinamento e delle Interferenze.
3. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui alla precedente lettera A) e il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lettera B) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, previa autorizzazione delle variazioni da parte del coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore Lavori.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 24 – Danni di forza maggiore.

1. Le parti assumono come riferimento negoziale in tema di danni derivanti da forza maggiore la disciplina prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 25 – Lavori notturni e festivi

1. Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, mentre per lavoro festivo si intende quello eseguito tra le ore 0,00 e le ore 24,00 della domenica o della festività.
2. Per il lavoro di scavo e rinterro che Acque S.p.A. ordini specificatamente, che sia iniziato e/o eseguito nelle ore notturne e/o festive si valuteranno le ore effettivamente lavorate, facendo riferimento ai prezzi unitari previsti in elenco.
3. Non saranno considerate applicabili altre percentuali di aumenti relativamente a lavori supplementari, straordinari, notturni e festivi.

Articolo 26 – Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Committente, i seguenti documenti:
 - a. il Capitolato Speciale d'Appalto e il computo metrico;
 - b. l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto;
 - c. i piani di sicurezza previsti dall'articolo 21 del presente contratto

Articolo 27 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applica la disciplina in materia di appalti di lavori pubblici nei settori speciali compatibile.
2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di Comportamento di Acque spa, la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 consultabili nel sito aziendale e disponibili in copia a seguito di specifica richiesta dell'appaltatore.
3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 20 del contratto.

Articolo 28 – Privacy e Riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver espletato gli obblighi in materia di privacy e riservatezza in sede di stipulazione dell'Accordo Quadro, di cui all'appalto 2628.

Articolo 29 – Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e norme finali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, è stata assolta l'appaltatore attraverso il versamento effettuato con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" F24 ELIDE la cui ricevuta è in atti alla stazione appaltante.
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
4. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.
5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a carico della committente, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
6. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'appaltatore il preventivo deposito delle

somme all'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, ad Acque S.p.A., questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare la stessa.

7. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
8. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.
9. Nell'ambito del presente contratto, svolge la funzione di Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Paolo Carmignani

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali di Acque S.p.A.

Dr. Andrea Asproni

L'Impresa C.E.L.F.A. S.R.L.

Sig.ra Carla Marcheschi

La sottoscritta Sig.ra Carla Marcheschi in qualità di Legale Rappresentante della "C.E.L.F.A. S.R.L.", con l'apposizione della firma digitale dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 1341 del C.C., le clausole previste ai precedenti artt. 5, 6.4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

L'Impresa C.E.L.F.A. S.R.L.

Sig.ra Carla Marcheschi